

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 156-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato, in sede redigente, dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) nella seduta del 22 maggio 1984 e approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1984 — degli articoli 5, 6, 7 e 8

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 156

« Aumento della competenza civile del conciliatore e del pretore. Aumento della competenza penale del pretore. Aumento degli interessi legali »

**d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ, RICCI, MAFFIOLETTI,
BATTELLO, BENEDETTI, MARTORELLI e SALVATO**

*assorbito, nella parte non stralciata, dal disegno di legge n. 255:
« Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore »,
approvato dall'Assemblea nella predetta seduta del 24 maggio 1984.*

Distinzione delle funzioni requirente e giudicante del pretore in
materia penale. Aumento degli interessi legali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei processi per i reati di competenza del pretore le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice non possono essere esercitate dallo stesso magistrato.

Per le preture alle quali è addetto un solo magistrato, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal titolare della sede e quelle di giudice dal magistrato che esercita le funzioni di pretore nel mandamento vicinore.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 15 per cento in ragione di anno ».

Art. 3.

Gli aumenti di competenza determinati dalle leggi recanti rispettivamente: « Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore » e: « Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore » sono privi di effetto ai fini della determinazione dell'entità dei diritti e degli onorari che sono dovuti agli avvocati e ai procuratori.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.